

MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020,

al d.l. 137/2020 e al d.l. 157/2020

DIREZIONE FSBA

PRIME 9 SETTIMANE d.l. 104/2020 – d.l. 157/2020

- 1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
 - a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 - 12/07/2020.
 - b. Decreto Agosto 13/07/2020 – 31/12/2020.
 - c. Decreto Ristori 16/11/2020 – 31/01/2021.
- 2- Con cadenza mensile, il Fondo **AUTORIZZA** il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle **PRIME 9 SETTIMANE**.
- 3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente **AUTORIZZATE** (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
- 4- Per il periodo 13/07 – 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori in forza al 09 novembre 2020.
- 5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/02/2020 - 12/07/2020, possono presentare una **domanda COVID19, tenendo in considerazione che:**
 - a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 - b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
 - c. Dev'essere redatto e allegato l'accordo sindacale.
 - d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre, ottobre 2020.
 - e. È necessario fare richiesta del ticket INPS.
 - f. La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

SECONDE 9 SETTIMANE d.l. 104/2020 - d.l. 157/2020

- 6- Relativamente alle domande di cui alle **seconde 9 settimane**, i datori di lavoro possono presentare una **nuova domanda causale COVID CON FATTURATO***, tenendo in considerazione quanto segue:
- a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 - b. La durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane.
 - c. Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio in poi.
 - d. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
 - e. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
 - f. **È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.**
 - g. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020).
 - h. **Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell'effettiva fruizione delle giornate).**
 - i. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
 - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - i. **Non ha avuto riduzione del fatturato.**
 - ii. **Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**
 - iii. **Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.**
 - iv. **Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**

***Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni.**

6 SETTIMANE d.l. 137/2020 e d.l. 149/2020 – d.l. 157/2020

- 7- Relativamente alle domande di cui alle **6 settimane**, i datori di lavoro possono presentare una **nuova domanda causale COVID19 RISTORI***, tenendo in considerazione quanto segue:
- a. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
 - b. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/01/2021.
 - c. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/01/2021. **N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 – 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31/01/2021.**
 - d. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche).
 - e. Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
 - f. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
 - g. **È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.**
 - h. Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo.
 - i. **Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall'effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell'effettiva fruizione delle giornate).**
 - j. Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:
 - Che l'azienda, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:
 - i. **Non ha avuto riduzione del fatturato.**
 - ii. **Ha avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.**
 - iii. **Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.**
 - iv. **Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**
- OPPURE
- Che l'azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del d.l. 137/2020
 - i. **È esente dal versamento del contributo addizionale.**

***Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell'ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni.**